

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

53.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio con nomina di un comitato ristretto):	
Norme in materia di commercio su aree pubbliche (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4930);	
Ravaglia ed altri: Nuove norme contro l'abusivismo commerciale (4647)	3
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3, 5
Castagnetti Guglielmo (PRI)	4
Corsi Umberto (DC), <i>Relatore</i>	3, 4
Prandini Onelio (PCI)	5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 13,05.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione del disegno di legge: Norme in materia di commercio su aree pubbliche (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (4930) e della proposta di legge Ravaglia ed altri: Nuove norme contro l'abusivismo commerciale (4647).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Norme in materia di commercio su aree pubbliche », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 27 giugno 1990, e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ravaglia, Pellicanò e Santoro: « Nuove norme contro l'abusivismo commerciale ».

L'onorevole Corsi ha facoltà di svolgere la relazione.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Il testo del disegno di legge che ci viene trasmesso dal Senato rappresenta la risposta alle diffuse esigenze di una programmazione equilibrata della distribuzione nelle sue varie forme e di lotta all'abusivismo commerciale, un fenomeno che ha raggiunto in alcune zone un grado di acutezza tale da ingenerare problemi di ordine pubblico.

Il Senato ha unificato due provvedimenti, uno concernente misure contro l'abusivismo commerciale e l'altro riguardante norme in materia di commercio su aree pubbliche. Il testo in esame rappre-

senta sostanzialmente una vera e propria riforma del commercio ambulante rispetto a come lo stesso era configurato dalla legge n. 398 del 1976. Nel regime giuridico ancora in vigore la licenza di commercio ambulante è rilasciata dal sindaco ed è valida per il territorio limitrofo a quello originario; per esempio, con una licenza rilasciata dal comune di Montalto di Castro si può consentire ai commercianti ambulanti di arrivare addirittura fino a Genova. Inoltre, non vengono poste limitazioni rispetto alle forme di esercizio commerciale sia itinerante, sia su mercati veri e propri.

La modifica che viene proposta a tale normativa è resa opportuna dalla valutazione di problemi e difficoltà rappresentate dagli amministratori locali e dai rappresentanti delle categorie economiche interessate. In sintesi l'articolato stabilisce i requisiti soggettivi, morali e professionali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché i criteri e le modalità di concessione dell'autorizzazione per tale esercizio.

In particolare l'articolo 1 prevede che il commercio su aree pubbliche può essere svolto su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana; su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato; su aree date in concessione per un periodo di tempo limitato al giorno o ai giorni in cui siano assenti i soggetti di cui alle lettere a) e b); su una qualsiasi area purché in forma itinerante. Nel primo caso l'autorizzazione è rilasciata dal sindaco sulla base della disponibilità delle aree

determinate dal consiglio comunale ed è valida solo per il territorio del comune. Negli altri casi invece l'autorizzazione è rilasciata dal presidente della giunta regionale, sulla base delle disponibilità indicate dal piano regionale ed è quindi valida per l'intero territorio.

Desti qualche perplessità la scelta di individuare nel presidente della giunta il soggetto titolare del rilascio dell'autorizzazione. Un altro problema è rappresentato dall'assunto semplificato che il territorio regionale possa rappresentare una realtà economica omogenea, senza tener conto delle province che si trovano al confine tra una regione e l'altra e che talvolta rappresentano aree di attrazione naturale e tradizionale per la popolazione. Forse su questo punto sarebbe necessaria una riflessione per individuare eventualmente strumentazioni più flessibili.

L'articolo 3 del provvedimento indica le condizioni alle quali è subordinato l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Tali condizioni in parte ricalcano la normativa contenuta nella legge n. 1398 del 1976 e nel successivo regolamento di applicazione ed in parte tengono conto delle esigenze di aggiornamento della normativa stessa.

La decadenza dalla concessione del posteggio è disciplinata al punto 9 dell'articolo 3. Essa è prevista nei casi di mancato uso in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

A mio giudizio il periodo citato è eccessivamente breve e comunque tra le eccezioni dovrebbe essere contemplato il caso di forza maggiore. Per fare un esempio cito la situazione verificatasi in questi giorni nel Kuwait.

GUGLIELMO CASTAGNETTI. È già previsto il servizio militare.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Ma non quello civile.

Il provvedimento prevede sanzioni contro l'abusivismo più gravi rispetto a quelle contenute nella normativa precedente e riferite anche alle aree demaniali marittime. Quest'ultimo aspetto è molto importante perché esistendo una sorta di intreccio di competenze con il codice della navigazione, in pratica era impossibile per i sindaci controllare il commercio in quelle aree. Sulla base dell'articolato approvato dalla X Commissione permanente del Senato sono pervenute, da parte di alcune amministrazioni, richieste di verifica di questo aspetto del provvedimento in particolare in ordine alla possibilità di confisca dei beni nelle aree demaniali, per far sì che, pur nei diversi ambiti di competenza (ente locale e autorità marittima), le sanzioni non possano essere diversificate.

Naturalmente, tutti questi cambiamenti si ripercuoteranno su coloro che già esercitano il commercio ambulante. Il problema viene affrontato dalle norme finali e transitorie attraverso le quali si consente ai commercianti di proseguire la loro attività secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Comunque, il problema dovrà essere ulteriormente approfondito per evitare che possano sorgere difficoltà per coloro che già da tempo esercitano un'attività commerciale e per verificare se dovremo continuare a seguire questo doppio percorso per il quale alcune autorizzazioni saranno basate sulla nuova normativa mentre continueranno ad esistere quelle scaturite dalla precedente.

L'articolato descritto si configura come un utile aggiornamento dell'attuale normativa, una risposta efficace al dilagante abusivismo commerciale, uno strumento programmatico privo delle macchinosità che caratterizzavano i precedenti piani commerciali e che dà maggiori possibilità agli amministratori locali di intervenire fattivamente anche nelle aree demaniali marittime.

X LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 1990

Per le ragioni che ho esposto auspico la rapida approvazione del testo e propongo la costituzione di un comitato ristretto nell'ambito del quale possano tenersi audizioni (tra l'altro chieste da esponenti regionali) con i soggetti interessati in modo da approfondire i punti ancora controversi della normativa.

ONELIO PRANDINI. Condivido la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che procederò alla nomina di un comitato ristretto.

(Così rimane stabilito).

Mi riservo di nominare i componenti il comitato ristretto sulla base della designazione dei gruppi.

La seduta termina alle 13,20.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 28 settembre 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO